

## DIRETTIVA 95/64/CE DEL CONSIGLIO

dell'8 dicembre 1995

concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 213,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(3)</sup>,

considerando che, per assolvere ai compiti ad essa affidati nell'ambito della politica marittima comunitaria, la Commissione deve disporre di statistiche comparabili, affidabili, sincronizzate e regolari sull'ampiezza e lo sviluppo dei trasporti di merci e di passeggeri via mare in partenza da e verso la Comunità, tra Stati membri e all'interno degli Stati membri;

considerando parimenti l'importanza di una buona conoscenza del mercato dei trasporti marittimi per gli Stati membri e gli operatori economici;

considerando che non esiste attualmente alcuna statistica in grado di coprire completamente su scala comunitaria il trasporto di merci e di passeggeri via mare;

considerando che la decisione 93/464/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993, relativa al programma quadro per azioni prioritarie nel settore dell'informazione statistica 1993-1997 <sup>(4)</sup>, ha messo in evidenza la necessità di istituire statistiche complete di tale tipo;

considerando che la raccolta di dati statistici comunitari, su una base comparabile o armonizzata, consente l'istituzione di un sistema integrato in grado di fornire informazioni affidabili, compatibili e aggiornate;

considerando che i dati relativi ai trasporti di merci e di passeggeri via mare devono essere resi comparabili da uno Stato membro all'altro e tra i vari modi di trasporto;

considerando che la Commissione dovrà presentare a tempo debito una relazione che tracci un quadro del funzionamento della presente direttiva;

considerando che occorre prevedere un periodo di transizione per consentire agli Stati membri di adeguare i loro sistemi statistici ai requisiti della presente direttiva e di avviare un programma di studi pilota sui problemi specifici posti dalla raccolta di taluni dati;

considerando che è opportuno, durante il periodo di avvio, che la Comunità fornisca agli Stati membri un contributo finanziario per l'esecuzione dei lavori necessari;

considerando che, per l'applicazione della presente direttiva, comprese le misure richieste per il suo adeguamento agli sviluppi economici e tecnici, si deve ricorrere al comitato del programma statistico, istituito con la decisione 89/382/CEE, Euratom <sup>(5)</sup>;

considerando che, conformemente al principio di sussidiarietà, la creazione di norme statistiche comuni che permettano di produrre informazioni armonizzate è un'azione che può essere trattata efficacemente solo a livello comunitario e che la raccolta di dati statistici verrà effettuata da ciascuno Stato membro sotto l'autorità degli organismi e delle istituzioni responsabili per l'elaborazione delle statistiche ufficiali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### Articolo 1

Gli Stati membri elaborano statistiche comunitarie sui trasporti di merci e di passeggeri effettuati da navi che fanno scalo nei porti situati sul loro territorio.

#### Articolo 2

##### Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per

- 1) «trasporto di merci e di passeggeri via mare»: i movimenti di merci e di passeggeri per mezzo di navi, su rotte seguite, totalmente o parzialmente, per mare.

<sup>(1)</sup> GU n. C 214 del 4. 8. 1994, pag. 12.

<sup>(2)</sup> GU n. C 151 del 19. 6. 1995, pag. 493.

<sup>(3)</sup> GU n. C 397 del 31. 12. 1994, pag. 6.

<sup>(4)</sup> GU n. L 219 del 28. 8. 1993, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 181 del 28. 6. 1989, pag. 47.

Il campo d'applicazione della presente direttiva comprende altresì le merci:

- a) trasportate verso impianti offshore;
- b) recuperate dai fondi marini e scaricate nei porti.

Sono esclusi i depositi e i rifornimenti messi a disposizione delle navi;

- 2) «nave marittima»: una nave diversa da quelle che navigano esclusivamente nelle acque interne, nelle acque protette o nelle acque adiacenti alle acque protette o alle zone in cui si applicano i regolamenti portuali.

Le navi da pesca e le navi-officina per trattamento del pesce, le navi da trivellazione e da esplorazione, i rimorchiatori, gli spintori, le draghe, le navi per la ricerca e l'esplorazione, le navi da guerra e le imbarcazioni utilizzate unicamente a fini non commerciali non rientrano nel campo d'applicazione della presente direttiva;

- 3) «porto»: un luogo munito di installazioni che consentono alle navi commerciali di attraccare e di scaricare o caricare merci, nonché di sbarcare o imbarcare passeggeri da o verso una nave;
- 4) «nazionalità dell'operatore di trasporto marittimo»: la nazionalità del paese in cui ha sede il centro reale dell'attività commerciale dell'operatore di trasporto;
- 5) «operatore di trasporto marittimo»: ogni persona tramite la quale o in nome della quale è concluso un contratto di trasporto di merci o di persone via mare con uno spedizioniere marittimo o un passeggero.

### Articolo 3

#### Caratteristiche della raccolta di dati

1. Gli Stati membri rilevano i dati relativi ai seguenti settori:

- a) informazioni in merito alle merci e ai passeggeri;
- b) informazioni in merito alla nave.

Possono essere escluse dalla raccolta di dati le navi di stazza lorda inferiore a 100.

2. Le caratteristiche della raccolta di dati, ossia le variabili statistiche di ciascun settore, le nomenclature per la loro classificazione e la loro frequenza di osservazione, sono indicate negli allegati della presente direttiva.

3. La raccolta di dati si basa, per quanto possibile, sulle fonti disponibili, in modo da limitare l'onere a carico di coloro che sono tenuti a rispondere.

### Articolo 4

#### Porti

1. Ai fini della presente direttiva viene istituito, secondo la procedura di cui all'articolo 13, un elenco di porti codificati e classificati per paese e per zone costiere marittime.

2. Ogni Stato membro seleziona nell'elenco suddetto i porti che trattano annualmente più di un milione di tonnellate di merci o che registrano più di 200 000 movimenti di passeggeri.

Durante un periodo limitato a tre anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva, ciascuno Stato membro può limitare la sua selezione ai porti che trattano annualmente più di due milioni di tonnellate di merci o che registrano più di 400 000 movimenti di passeggeri.

Per ogni porto selezionato sono forniti i dati dettagliati, conformemente all'allegato VIII, per i settori (merci, passeggeri) per i quali lo stesso attempera al criterio di selezione ed, eventualmente, i dati sommari per l'altro settore.

3. Per porti dell'elenco non selezionati, sono forniti dati sommari, conformemente all'allegato VIII, «insieme di dati A3».

### Articolo 5

#### Grado di precisione delle statistiche

I metodi per la raccolta di dati dovranno essere sviluppati in modo da garantire ai dati statistici comunitari sul trasporto marittimo il grado di precisione necessario all'insieme dei dati statistici descritti all'allegato VIII. Le norme di precisione vengono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 13.

### Articolo 6

#### Trattamento dei risultati della raccolta di dati

Gli Stati membri trattano le informazioni statistiche raccolte in base all'articolo 3, in modo da ottenere statistiche comparabili, che abbiano il grado di precisione di cui all'articolo 5.

### Articolo 7

#### Trasmissione dei risultati della raccolta di dati

1. Gli Stati membri trasmettono all'Ufficio statistico delle Comunità europee i risultati della raccolta di dati di cui all'articolo 3, compresi i dati dichiarati riservati dagli Stati membri a norma della legislazione o delle prassi nazionali in materia di riservatezza statistica, conformemente al regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90

del Consiglio, dell'11 giugno 1990, relativo alla trasmissione all'Ufficio statistico delle Comunità europee di informazioni statistiche coperte dal segreto <sup>(1)</sup>.

2. I risultati sono trasmessi conformemente alla struttura degli insiemi di dati statistici definita nell'allegato VIII. Le modalità tecniche per la trasmissione dei risultati sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 13.

3. La trasmissione dei risultati avviene entro un termine di cinque mesi a decorrere dalla fine del periodo di osservazione, per i dati la cui frequenza è trimestrale, e di otto mesi per i dati la cui frequenza è annuale.

La prima trasmissione copre il primo trimestre dell'anno 1997.

#### Articolo 8

##### Relazioni

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni relative ai metodi impiegati per la produzione dei dati. Se necessario gli Stati membri le comunicano anche i mutamenti sostanziali apportati ai metodi di raccolta utilizzati.

2. La Commissione trasmette al Consiglio una relazione sull'esperienza acquisita nel corso del lavoro effettuato in base alla presente direttiva, dopo tre anni di raccolta dei dati.

#### Articolo 9

##### Diffusione dei dati statistici

La Commissione diffonde i dati statistici appropriati con frequenza simile a quella delle trasmissioni dei risultati.

Le modalità di pubblicazione o di diffusione dei dati statistici da parte della Commissione sono determinate secondo la procedura di cui all'articolo 13.

#### Articolo 10

##### Periodo transitorio

1. Per un periodo di transizione di tre anni al massimo, in base alla procedura di cui all'articolo 13, possono essere concesse deroghe conformemente alla presente direttiva nel caso in cui i sistemi nazionali di statistica richiedano notevoli adeguamenti.

2. Durante il periodo transitorio di cui al paragrafo 1 è adottato un programma di studi pilota, secondo la procedura di cui all'articolo 13, per quanto riguarda:

a) la fattibilità e il costo, per gli Stati membri e per coloro che sono tenuti a rispondere, della raccolta dei seguenti dati:

- la descrizione delle merci definite nell'allegato III e nell'allegato VIII, insieme di dati B1,
- i passeggeri trasportati per tragitti brevi,
- le informazioni relative ai servizi «feeder» e al sistema intermodale dei trasporti,
- i dati relativi alla nazionalità dell'operatore di trasporto marittimo;

b) la possibilità di raccogliere dati in applicazione degli accordi conclusi, nell'ambito della semplificazione delle procedure di commercio, dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO), del Centro europeo di normalizzazione (CEN) e delle regolamentazioni doganali internazionali.

La Commissione informa il Consiglio sui risultati degli studi pilota e presenta proposte sulla possibilità di estendere il regime introdotto dalla presente direttiva per istituire una raccolta regolare di tali elementi d'informazione.

#### Articolo 11

##### Contributo finanziario

1. Gli Stati membri beneficiano, durante i primi tre anni di attuazione dei rilevamenti statistici previsti dalla presente direttiva, di un contributo finanziario della Comunità alle spese di esecuzione dei relativi lavori.

2. L'importo dei crediti destinati annualmente per il contributo finanziario di cui al paragrafo 1 è stabilito nel quadro della procedura di bilancio annuale.

3. L'autorità di bilancio stabilisce i crediti disponibili per ciascun anno.

#### Articolo 12

##### Modalità d'applicazione

Le modalità d'applicazione della presente direttiva, comprese le misure necessarie per adeguarla agli sviluppi tecnici ed economici, ed in particolare:

- l'aggiornamento delle caratteristiche dei dati da raccogliere (articolo 3) e del contenuto degli allegati alla presente direttiva nella misura in cui tale aggiornamento non comporti un considerevole aumento dei costi per gli Stati membri e/o dell'onere a carico di coloro che sono tenuti a rispondere;
- l'elenco di porti, aggiornati periodicamente, codificati dalla Commissione, e classificati per paese e per zone costiere marittime (articolo 4),

<sup>(1)</sup> GU n. L 151 del 15. 6. 1990, pag. 1.

- le esigenze di precisione (articolo 5),
- la descrizione tecnica di uno schedario di dati e dei codici per la trasmissione dei risultati alla Commissione (articolo 7),
- le modalità di pubblicazione o di diffusione dei dati (articolo 9),
- le deroghe alle disposizioni della presente direttiva da accordare durante il periodo di transizione nonché gli studi pilota previsti (articolo 10),
- la nomenclatura equivalente di stazza lorda per gruppo di navi (allegato VII),

sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13.

#### Articolo 13

##### Procedura

1. La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico istituito con la decisione 89/382/CEE, Euratom.
2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al comitato viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.
3. a) La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili.  
b) Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio.

In tal caso:

- la Commissione differisce l'applicazione delle misure da essa decise di un termine di tre mesi dalla data della comunicazione,
- il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al trattino precedente.

#### Articolo 14

##### Applicazione

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 1° gennaio 1997. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste ultime contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

#### Articolo 15

La presente direttiva entra in vigore venti giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

#### Articolo 16

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 8 dicembre 1995.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. BORRELL FONTELLES

## ALLEGATO I

## VARIABILI E DEFINIZIONI

## 1. VARIABILI STATISTICHE

## a) Informazioni relative alle merci e ai passeggeri:

- peso lordo in tonnellate delle merci;
- tipo di carico, secondo la nomenclatura di cui all'allegato II;
- descrizione delle merci, secondo la nomenclatura di cui all'allegato III;
- porto dichiarante;
- direzione del movimento, entrata o uscita;
- per le entrate di merci: il porto di carico (il porto, cioè, in cui le merci sono state caricate sulla nave con la quale esse sono arrivate nel porto dichiarante) utilizzando i porti individuali dello Spazio economico europeo (SEE) descritti nell'elenco dei porti e, al di fuori del SEE, le zone costiere marittime descritte nell'allegato IV;
- per le uscite di merci: il porto di scarico (il porto, cioè, in cui le merci devono essere scaricate dalla nave con la quale hanno lasciato il porto dichiarante) utilizzando i porti individuali del SEE descritti nell'elenco dei porti e, al di fuori del SEE, le zone costiere marittime descritte nell'allegato IV;
- numero di passeggeri che cominciano o terminano una traversata.

Per le merci trasportate in container o su unità ro-ro, vanno rilevate le seguenti caratteristiche supplementari:

- numero dei container con carico;
- numero dei container senza carico;
- numero di unità mobili (ro-ro) con carico;
- numero di unità mobili (ro-ro) senza carico.

## b) Informazioni relative alle navi:

- numero di navi;
- tonnellate di portata lorda (deadweight) o stazza lorda delle navi;
- paese o territorio di registrazione delle navi, secondo la nomenclatura di cui all'allegato V;
- tipi di nave, secondo la nomenclatura di cui all'allegato VI;
- classe di grandezza delle navi, secondo la nomenclatura di cui all'allegato VII.

## 2. DEFINIZIONI

## a) «Container per trasporto»: elemento di un'attrezzatura da trasporto

- 1) di carattere durevole e, dunque, abbastanza solido da sopportare un uso prolungato;
- 2) concepito in maniera da agevolare il trasporto di merci da parte di uno o più modi di trasporto senza rottura del carico;
- 3) munito di accessori tali da consentire una sua rapida movimentazione e, in particolare, il suo trasferimento da un modo di trasporto ad un altro;
- 4) concepito in modo da essere caricato e scaricato;
- 5) della lunghezza di almeno 20 piedi.

## b) «Unità ro-ro»: elemento montato su un dispositivo munito di ruote, destinato al trasporto di merci, come un autocarro o un rimorchio, che può essere condotto o rimorchiato su una nave. In questa definizione vengono compresi i rimorchi che appartengano ai porti o alle navi. Le nomenclature devono seguire la raccomandazione n. 21 della CEE-ONU «Codici di tipi di carico degli imballaggi e dei materiali da imballaggio».

## c) «Carico in contenitore»: contenitori con carico o senza carico imbarcati su navi che li trasportano per mare o da queste sbarcati.

## d) «Carico ro-ro»: unità ro-ro e merci (in contenitori, oppure no) in unità ro-ro, che salgono su navi che le trasportano per mare o scendono da queste.

- e) «Tonnellaggio lordo di merci»: tonnellaggio delle merci trasportate, compresi gli imballaggi ma esclusa la tara dei contenitori e delle unità ro-ro.
  - f) «Tonellaggio di portata lorda (TPL)»: differenza espressa in tonnellate fra il dislocamento di una nave, consentito dal bordo libero estivo, in acqua con un peso specifico di 1,025 e il peso a vuoto della nave stessa, ossia il suo dislocamento senza carico, combustibile, lubrificante, acqua di zavorra, acqua fresca e acqua potabile contenuta in serbatoi, provviste soggette a consumo, passeggeri, equipaggio e loro effetti personali.
  - g) «Stazza lorda»: la misura delle dimensioni totali di una nave determinata conformemente alla convenzione internazionale del 1969 sulla stazzatura delle navi mercantili.
-

## ALLEGATO II

## CLASSIFICAZIONE DEL TIPO DI CARICO

Categoria <sup>(1)</sup>	Codice	Descrizione	Tonnellaggio	Numero
Rinfusa liquida	10	Merci alla rinfusa, liquide (mancano le unità di carico)	x	
	11	Gas liquido	x	
	12	Petrolio greggio	x	
	13	Prodotti petroliferi	x	
	19	Altre merci alla rinfusa, liquide	x	
Rinfusa solida	20	Merci alla rinfusa, a secco (mancano le unità di carico)	x	
	21	Minerale	x	
	22	Carbone	x	
	23	Prodotti agricoli (p.es: cereali, soia, tapioca)	x	
	29	Altre merci alla rinfusa, a secco	x	
Container	30	Grandi container	x	x
	31	Unità di carico da 20'	x	x
	32	Unità di carico da 40'	x	x
	33	Unità di carico > 20' e < 40'	x	x
	34	Unità di carico > 40'	x	x
Roro (semoventi)	50	Unità semoventi mobili	x	x
	51	Merci in autoveicoli stradali destinati al trasporto di merci, anche accompagnati da rimorchi	x <sup>(3)</sup>	x
	52	Autovetture private, anche accompagnate da rimorchi e roulotte		x <sup>(2)</sup>
	53	Autobus		x <sup>(2)</sup>
	54	Autoveicoli in importazione/esportazione	x	x <sup>(2)</sup>
	56	Animali vivi «in piedi»	x	x <sup>(2)</sup>
Roro (non semoventi)	60	Altre unità mobili	x	x
	61	Merci in rimorchi stradali per merci e semirimorchi non accompagnati	x <sup>(3)</sup>	x
	62	Roulotte non accompagnate ed altri rimorchi stradali agricoli e industriali	x	x <sup>(2)</sup>
	63	Merci in vagoni ferroviari, rimorchi per il trasporto marittimo trasportati da navi, chiatte per il trasporto di merci trasportate da navi	x <sup>(3)</sup>	x
Altro carico generale (compresi i piccoli container)	90	Altro carico non classificato altrove	x	
	91	Prodotti forestali	x	
	92	Prodotti ferrosi ed acciaio	x	
	99	Altro carico generale	x	

<sup>(1)</sup> Queste categorie sono compatibili con la raccomandazione n. 21 della CEE-ONU.

<sup>(2)</sup> Solo il numero totale di unità.

<sup>(3)</sup> La quantità da registrare è rappresentata dal peso lordo delle merci, compreso l'imballaggio ma escluso il peso dei container e delle unità roro.

## ALLEGATO III

## NOMENCLATURA DELLE MERCI

La nomenclatura delle merci da utilizzare dovrà essere conforme alla NST/R <sup>(1)</sup> fino al momento in cui la Commissione, dopo essersi consultata con gli Stati membri, non ne deciderà la sostituzione.

## GRUPPI DI MERCI

Gruppi di merci	Capitolo della NST/R	Gruppi della NST/R	Designazione delle merci
1	0	01	Cereali
2		02, 03	Patate, altri legumi freschi o congelati, frutti freschi
3		00, 06	Animali vivi, barbabietole da zucchero
4		05	Legno e sughero
5		04, 09	Materie tessili e cascami, altre materie prime di origine animale o vegetale
6	1	11, 12, 13, 14, 16, 17	Derrate alimentari e foraggiere
7		18	Oleaginosi
8	2	21, 22, 23	Combustibili minerali solidi
9	3	31	Petrolio greggio
10		32, 33, 34	Prodotti petroliferi
11	4	41, 46	Minerali di ferro, rottami e polveri d'altoforno
12		45	Minerali e cascami non ferrosi
13	5	51, 52, 53, 54, 55, 56	Prodotti metallurgici
14	6	64, 69	Cementi, calci, materiali da costruzione manufatti
15		61, 62, 63, 65	Minerali grezzi o manufatti
16	7	71, 72	Concimi naturali o manufatti
17	8	83	Prodotti carbochimici, catrami
18		81, 82, 89	Prodotti chimici, esclusi i prodotti carbochimici e catrami
19		84	Cellulosa e cascami
20	9	91, 92, 93	Veicoli e materiale da trasporto, macchine, motori, anche smontati, e parti staccate
21		94	Articoli metallici
22		95	Vetro, vetreria, prodotti della ceramica
23		96, 97	Cuoio, tessuti, abbigliamento, articoli manufatti diversi
24		99	Articoli diversi

(<sup>1</sup>) Pubblicazione dell'Istituto statistico delle Comunità europee, edizione 1968.

## ALLEGATO IV

## ZONE COSTIERE MARITTIME

Va utilizzata la geonomenclatura, approvata per il 1993 dal regolamento (CEE) n. 208/93 della Commissione, del 1° febbraio 1993, relativo alla nomenclatura dei paesi per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra i suoi Stati membri <sup>(1)</sup>, con la seguente eccezione: i codici 017 e 018 verranno utilizzati, rispettivamente, per il Belgio e il Lussemburgo quando è necessario trattare separatamente questi due paesi.

Il codice è a 4 cifre: le tre cifre del codice della suddetta nomenclatura, seguite dalla cifra zero (codice 0030 per i Paesi Bassi, per esempio), tranne i paesi divisi in più zone costiere marittime, caratterizzate a loro volta da una quarta cifra diversa da zero (da 1 a 7), come indicato di seguito:

<i>Codice</i>	<i>Zone costiere marittime</i>
0011	Francia: Atlantico/Mare del Nord
0012	Francia: Mediterraneo
0041	Germania: Mare del Nord
0042	Germania: Mar Baltico
0043	Germania: Reno
0061	Regno Unito
0062	Isola di Man
0063	Isole Anglo-normanne
0111	Spagna: Atlantico settentrionale
0112	Spagna: Mediterraneo e Atlantico meridionale
0301	Svezia: Mar Baltico
0302	Svezia: Mare del Nord
0521	Turchia: Mar Nero
0522	Turchia: Mediterraneo
0751	Russia: Mar Nero
0752	Russia: Mar Baltico
0753	Russia: asiatica
2041	Marocco: Mediterraneo
2042	Marocco: Africa occidentale
2201	Egitto: Mediterraneo
2202	Egitto: Mar Rosso
6241	Israele: Mediterraneo
6242	Israele: Mar Rosso
6321	Arabia Saudita: Mar Rosso
6322	Arabia Saudita: Golfo
4001	Stati Uniti d'America: Atlantico settentrionale
4002	Stati Uniti d'America: Atlantico meridionale
4003	Stati Uniti d'America: Golfo
4004	Stati Uniti d'America: Pacifico meridionale
4005	Stati Uniti d'America: Pacifico settentrionale
4006	Stati Uniti d'America: Grandi laghi
4007	Portorico
4041	Canada: Atlantico
4042	Canada: Grandi laghi e alto corso del San Lorenzo
4043	Canada: costa occidentale
4801	Colombia: costa settentrionale
4802	Colombia: costa occidentale
	<i>Con i codici supplementari</i>
9991	Impianti off-shore
9992	Aggregati e non descritti altrove

<sup>(1)</sup> GU n. L 25 del 2. 2. 1993, pag. 11.

## ALLEGATO V

## NAZIONALITÀ DI REGISTRAZIONE DELLA NAVE

Va utilizzata la geonomenclatura, approvata per il 1993 dal regolamento (CEE) n. 208/93 della Commissione, del 1° febbraio 1993, relativo alla nomenclatura dei paesi per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra i suoi Stati membri<sup>(1)</sup>, con la seguente eccezione: i codici 017 e 018 verranno utilizzati, rispettivamente, per il Belgio e il Lussemburgo quando è necessario trattare separatamente questi due paesi.

Il codice è a 4 cifre: le tre cifre del codice della suddetta nomenclatura, seguite dalla cifra zero (codice 0010 per la Francia, per esempio), eccetto i paesi che hanno più registri.

Nel caso in cui esistano più registri per un solo paese, il codice sarà:

0011	Francia
0012	Isole Kerguelen
0061	Regno Unito
0062	Isola di Man
0063	Isole Anglo-normanne
0064	Gibilterra
0081	Danimarca
0082	Danimarca (DIS)
0101	Portogallo
0102	Portogallo (MAR)
0111	Spagna
0112	Spagna (Rebeca)
4001	Stati Uniti d'America
4002	Portorico
4611	Isole Vergini britanniche
4612	Montserrat
8141	Oceania neozelandese
8142	Isole di Cook
8901	Altre regioni polari
8902	Territorio antartico francese

<sup>(1)</sup> GU n. L 25 del 2. 2. 1993, pag. 11.

## ALLEGATO VI

## NOMENCLATURA DEL TIPO DI NAVE (ICST-COM)

	Tipo	Categorie comprese in ciascun tipo di nave
10	Rinfuse liquide	Petroliera Nave cisterna per prodotti chimici Trasportatore di gas liquefatti Chiatta-cisterna Altre navi cisterna
20	Rinfuse secche	Petroliera/cargo Cargo
31	Container	Porta container integrale
32	Trasportatore specializzato	Portachiatte Trasportatore di prodotti chimici Trasportatore di combustibili irraggiati Trasportatore di bestiame Trasportatore di veicoli Altro trasportatore specializzato
33	Merci varie, non specializzato	Nave frigorifera Nave da trasporto roro, anche per passeggeri Porta container roro Altri carichi roro Trasportatore misto di merci varie/passeggeri Trasportatore misto di merci varie/container Trasportatore di merci varie ad un ponte solo Trasportatore di merci varie a più ponti
34	Chiatta per carichi secchi	Chiatta pontata Bettolina a pozzo Chiatta di tipo lash-seabee Chiatta scoperta da carico secco Chiatta coperta da carico secco Altre chiatte da carico secco
35	Passeggeri	Nave da crociera Altra nave concepita unicamente per il trasporto di passeggeri
41	Pesca (*)	Nave da pesca (*) Nave officina per il trattamento del pesce (*)
42	Attività off-shore	Trivellamento ed esplorazione (*) Approvvigionamento off-shore
43	Rimorchiatori (*)	Rimorchiatori (*) Spintori (*)
49	Varie (*)	Da ricerca/esplorazione (*) Draghe (*) Altre navi ed imbarcazioni non definite altrove (*)

(\*) Non comprese nella presente direttiva.

## ALLEGATO VII

## CLASSI DI GRANDEZZA DELLE NAVI

esprese in tonnellate di portata lorda (DWT) o in stazza lorda (SL)

Questa nomenclatura riguarda unicamente le navi di stazza lorda maggiore o pari a 100.

Gruppo	Limite inferiore		Limite superiore	
	DWT	SL	DWT	SL
01	—		fino a 499	
02	500		999	
03	1 000		1 999	
04	2 000		2 999	
05	3 000		3 999	
06	4 000		4 999	
07	5 000		5 999	
08	6 000		6 999	
09	7 000		7 999	
10	8 000		8 999	
11	9 000		9 999	
12	10 000		19 999	
13	20 000		29 999	
14	30 000		39 999	
15	40 000		49 999	
16	50 000		79 999	
17	80 000		99 999	
18	100 000		149 999	
19	150 000		199 999	
20	200 000		249 999	
21	250 000		299 999	
22	300 000 ed oltre			

Nota: Nel caso in cui la presente direttiva tenesse conto anche delle navi di stazza lorda inferiore o pari a 100, a queste verrà attribuito un codice di gruppo «99».

## ALLEGATO VIII

## STRUTTURA DEGLI INSIEMI DI DATI STATISTICI

Gli insiemi di dati specificati in questo allegato definiscono la frequenza delle statistiche sul trasporto marittimo richieste dalla Comunità. Ogni insieme definisce una distribuzione incrociata su un numero limitato di dimensioni di vari livelli delle nomenclature, con aggregazione su tutte le altre dimensioni e per la quale sono necessarie statistiche di buona qualità.

Le condizioni di raccolta dell'insieme di dati B1 verranno decise dal Consiglio su proposta della Commissione, tenuto conto dei risultati dello studio pilota condotto per un periodo transitorio di tre anni come definito all'articolo 10 della presente direttiva.

## STATISTICHE SOMMARIE E DETTAGLIATE

- \* Per i porti selezionati, gli insiemi di dati da fornire sulle merci e i passeggeri sono: A1, A2, B1, C1, D1, E1 ed F1;
- \* Per i porti selezionati, gli insiemi di dati da fornire sulle merci, ma non sui passeggeri sono: A1, A2, A3, B1, C1, E1 ed F1;
- \* Per i porti selezionati, gli insiemi di dati da fornire sui passeggeri, ma non sulle merci sono: A3, D1 ed F1;
- \* Per i porti non selezionati (non per le merci né per i passeggeri), l'insieme di dati da fornire è: A3.

**Insieme di dati A1:** Trasporti marittimi nei principali porti europei suddivisi per porto, tipo di carico e relazione

*Frequenza:* trimestrale

	Variabili	Dettaglio dei codici	Nomenclature
Dimensioni	Tabella	2 posizioni alfabetiche	A1
	Anno di riferimento	4 posizioni numeriche	(per esempio 1997)
	Trimestre di riferimento	1 posizione numerica	(1, 2, 3, 4)
	Porto dichiarante	5 posizioni alfabetiche	Porti del SEE selezionati nell'elenco dei porti
	Direzione	1 posizione numerica	Entrata, Uscita (1, 2)
	Porto di carico/scarico	5 posizioni alfabetiche	Porti del SEE di cui all'elenco dei porti
	Relazione	4 posizioni numeriche	Zone costiere marittime, allegato IV
	Tipo di carico	1 posizione numerica	Tipo di carico, allegato II (categorie 1, 2, 3, 5, 6, 9)

*Dato:* Peso lordo delle merci in tonnellate.

**Insieme di dati A2:** Trasporti marittimi, che non avvengono in container o unità mobili, nei principali porti europei suddivisi per porto, tipo di carico e relazione

*Frequenza:* trimestrale

	Variabili	Dettaglio dei codici	Nomenclature
Dimensioni	Tabella	2 posizioni alfabetiche	A2
	Anno di riferimento	4 posizioni numeriche	(per esempio 1997)
	Trimestre di riferimento	1 posizione numerica	(1, 2, 3, 4)
	Porto dichiarante	5 posizioni alfabetiche	Porti del SEE selezionati nell'elenco dei porti
	Direzione	1 posizione numerica	Entrata, Uscita (1, 2)
	Porto di carico/scarico	5 posizioni alfabetiche	Porti del SEE di cui all'elenco dei porti
	Relazione	4 posizioni numeriche	Zone costiere marittime, allegato IV
	Tipo di carico	1 posizione numerica	(Sottocategorie 10, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 90, 91, 92, 99)

*Dato:* Peso lordo delle merci in tonnellate.

**Insieme di dati A3:** Informazioni relative ai porti per i quali non sono richieste statistiche dettagliate (vedi articolo 4, paragrafo 3)

*Frequenza:* annuale

	Variabili	Dettaglio dei codici	Nomenclature
Dimensioni	Tabella	2 posizioni alfabetiche	A3
	Anno di riferimento	4 posizioni numeriche	(per esempio 1997)
	Trimestre di riferimento	1 posizione numerica	(0)
	Porto dichiarante	5 posizioni alfabetiche	Tutti i porti nell'elenco dei porti
	Direzione	1 posizione numerica	Entrata, Uscita (1, 2)

*Dati:* Peso lordo delle merci in tonnellate.  
Numero di passeggeri.

**Insieme di dati B1:** Trasporti marittimi nei principali porti europei suddivisi per porto, tipo di carico, merce e relazione

*Frequenza:* annuale

	Variabili	Dettaglio dei codici	Nomenclature
Dimensioni	Tabella	2 posizioni alfabetiche	B1
	Anno di riferimento	4 posizioni numeriche	(per esempio 1997)
	Trimestre di riferimento	1 posizione numerica	(0)
	Porto dichiarante	5 posizioni alfabetiche	Porti del SEE selezionati nell'elenco dei porti
	Direzione	1 posizione numerica	Entrata, Uscita (1, 2)
	Porto di carico/scarico	5 posizioni alfabetiche	Porti del SEE di cui all'elenco dei porti
	Relazione	4 posizioni numeriche	Zone costiere marittime, allegato IV
	Tipo di carico	1 posizione numerica	Tipo di carico, allegato II (categorie 1, 2, 3, 5, 6, 9)
	Merce	2 posizioni numeriche	Nomenclatura delle merci, allegato III

*Dato:* Peso lordo delle merci in tonnellate.

**Insieme di dati C1:** Trasporti marittimi in container o roro, nei principali porti europei suddivisi per porto, tipo di carico, relazione e situazione del carico

*Frequenza:* trimestrale

	Variabili	Dettaglio dei codici	Nomenclature
Dimensioni	Tabella	2 posizioni alfabetiche	C1
	Anno di riferimento	4 posizioni numeriche	(per esempio 1997)
	Trimestre di riferimento	1 posizione numerica	(1, 2, 3, 4)
	Porto dichiarante	5 posizioni alfabetiche	Porti del SEE selezionati nell'elenco dei porti
	Direzione	1 posizione numerica	Entrata, Uscita (1, 2)
	Porto di carico/scarico	5 posizioni alfabetiche	Porti del SEE di cui all'elenco dei porti
	Relazione	4 posizioni numeriche	Zone costiere marittime, allegato IV
	Tipo di carico	2 posizioni numeriche	Tipo di carico, allegato II (unicamente container e roro)  (Sottocategorie 30, 31, 32, 33, 34, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 60, 61, 62, 63)

*Dato:* Peso lordo delle merci in tonnellate (tipo di carico: sottocategorie 30, 31, 32, 33, 34, 50, 51, 54, 56, 60, 61, 62, 63).

Numero di unità (tipo di carico: sottocategorie 30, 31, 32, 33, 34, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 60, 61, 62, 63).

Numero di unità con carico (tipo di carico: sottocategorie 30, 31, 32, 33, 34, 50, 51, 60, 61, 63).

Numero di unità senza carico (tipo di carico: sottocategorie 30, 31, 32, 33, 34, 50, 51, 60, 61, 63).

**Insieme di dati D1:** Trasporti di passeggeri nei principali porti europei suddivisi per relazione trimestrale

*Frequenza:* trimestrale

	Variabili	Dettaglio dei codici	Nomenclature
Dimensioni	Tabella	2 posizioni alfabetiche	D1
	Anno di riferimento	4 posizioni numeriche	(per esempio 1997)
	Trimestre di riferimento	1 posizione numerica	(1, 2, 3, 4)
	Porto dichiarante	5 posizioni alfabetiche	Porti del SEE selezionati nell'elenco dei porti
	Direzione	1 posizione numerica	Entrata, Uscita (1, 2)
	Porto di carico/scarico	5 posizioni alfabetiche	Porti del SEE di cui all'elenco dei porti
	Relazione	4 posizioni numeriche	Zone costiere marittime, allegato IV
	Nazionalità di registrazione della nave	4 posizioni numeriche	Nazionalità di registrazione della nave, allegato V

*Dato:* Numero di passeggeri.

**Insieme di dati E1:** Trasporti marittimi nei principali porti europei suddivisi per porto, tipo di carico, relazione e nazionalità di registrazione della nave

*Frequenza:* annuale

	Variabili	Dettaglio dei codici	Nomenclature
Dimensioni	Tabella	2 posizioni alfabetiche	E1
	Anno di riferimento	4 posizioni numeriche	(per esempio 1997)
	Trimestre di riferimento	1 posizione numerica	(0)
	Porto dichiarante	5 posizioni alfabetiche	Porti del SEE selezionati nell'elenco dei porti
	Direzione	1 posizione numerica	Entrata, Uscita (1, 2)
	Porto di carico/scarico	5 posizioni alfabetiche	Porti del SEE di cui all'elenco dei porti
	Relazione	4 posizioni numeriche	Zone costiere marittime, allegato IV
	Tipo di carico	1 posizione numerica	Tipo di carico, allegato II (categorie 1, 2, 3, 5, 6, 9)
	Nazionalità di registrazione	4 posizioni numeriche	Nazionalità di registrazione della nave, allegato V

*Dato:* Peso lordo delle merci in tonnellate.

**Insieme di dati F1:** Traffico portuale nei principali porti europei suddiviso per porto, tipo e dimensione della nave che imbarca o sbarca il carico

*Frequenza:* trimestrale

	Variabili	Dettaglio dei codici	Nomenclature
Dimensioni	Tabella	2 posizioni alfabetiche	F1
	Anno di riferimento	4 posizioni numeriche	(per esempio 1997)
	Trimestre di riferimento	1 posizione numerica	(1, 2, 3, 4)
	Porto dichiarante	5 posizioni alfabetiche	Porti del SEE selezionati nell'elenco dei porti
	Direzione	1 posizione numerica	Entrata, Uscita (1, 2)
	Tipo di nave	1 posizione numerica	Tipo di nave, allegato VII
	Dimensione della nave dwt	2 posizioni numeriche	Classe di portata lorda (deadweight) o di stazza lorda, allegato VII

*Dato:* Numero di navi.  
Tonnellate di portata lorda o stazza lorda delle navi.